

L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUI VICESEGRETARI NEI PICCOLI COMUNI

Di Arturo Bianco

I comuni devono attivare le procedure per la nomina del segretario e le stesse non devono avere un esito positivo: è questa la condizione per potere conferire tale incarico al vicesegretario. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno, Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, n. 4545 dello scorso 9 aprile, avente ad oggetto "Articolo 16 ter, commi 9 e 10, del d.l. n. 162/2019, convertito nella legge n. 8/2020. Nuova disciplina del vicesegretario comunale". Alla circolare, che spiega le procedure da seguire per l'applicazione delle nuove regole, è allegato un modello di richiesta di autorizzazione da inoltrare da parte del comune alla Prefettura del capoluogo di regione. Le nuove disposizioni non si applicano ai comuni delle seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta.

LE PREVISIONI GENERALI

La possibilità per i sindaci ed i presidenti di provincia di nominare il vicesegretario è prevista dall'articolo 97, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, che rimette la disciplina di questa opportunità al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Si deve segnalare inoltre quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3, del d.p.r. n. 465/1997: il vicesegretario coadiuva e sostituisce il segretario (non vi sono limiti temporali), nonché svolge le funzioni di reggenza nel periodo in cui la segreteria sia vacante, il che è possibile solo per il periodo massimo di 120 giorni, termine che è dettato per "evitare surrettizie forme di elusione del principio della obbligatorietà" della presenza di un segretario in ogni comune. Si sommano in capo a questo soggetto, ci dicono le norme appena ricordate "compiti ausiliari e di supporto del titolare ed una funzione vicaria". Siamo in presenza di una "figura eventuale in seno all'organizzazione di comuni e province"; ricordiamo che egli deve essere in possesso degli stessi requisiti previsti per l'accesso al concorso per l'iscrizione all'albo dei segretari.

IL CARATTERE DELLE NUOVE REGOLE

La premessa indispensabile per il Viminale nella illustrazione delle nuove scelte legislative è la seguente: "la nuova disciplina presenta carattere eccezionale rispetto alla normativa.. la novella ha introdotto una deroga all'ordinario istituto del vice segretario per l' ipotesi di vacanza della sede".

Occorre inoltre sottolineare i seguenti 3 elementi che contraddistinguono le nuove regole:

- "una limitata efficacia temporale - 3 anni dalla sua entrata in vigore";
- siamo in presenza di una scelta "priva di una valenza generale, essendo applicabile solo ai comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti nonché, in riferimento alle convenzioni di segreteria - solo ai fini applicativi della nuova figura del vice segretario - per quelle la cui somma delle popolazioni degli enti aderenti non sia superiore ai 10.000 abitanti";
- il "carattere facoltativo".

LE DISPOSIZIONI OPERATIVE

Sul terreno operativo ci viene detto che, quando in un comune compreso nell'ambito di applicazione della nuova disposizione, si concretizza la vacanza della segreteria, l'ente ha l'obbligo di dare corso alla pubblicizzazione finalizzata alla individuazione del segretario e, nelle more, per un periodo massimo di 120 giorni i compiti del segretario possono essere svolti dal vicesegretario. In questo ambito, "la nuova disciplina non è volta a consentire, all' ente locale, l' attribuzione di tale ufficio ad un altro soggetto, quanto piuttosto a consentire, in presenza delle condizioni di legge, che il vice segretario, già individuato,

possa continuare a svolgere la propria attività a seguito dello specifico iter procedimentale previsto". Se invece il comune non ha individuato il vice segretario "e non ne risulti possibile la nomina secondo l'ordinaria disciplina, potrà ricorrere allo speciale istituto previsto dalla nuova disciplina, indipendentemente dal decorso del termine dei 120 giorni, scegliendo il titolare dell'ufficio del vice segretario" con le nuove regole.

Occorre che i vicesegretari siano in possesso contemporaneamente dei seguenti 3 requisiti: essere un "funzionario" a tempo indeterminato di un ente locale; essere in possesso di una delle lauree previste dall'articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997" (giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio); "avere un'anzianità di servizio di almeno due anni". Coloro cui viene conferito l'incarico di vicesegretario per la prima volta dovranno frequentare un percorso formativo di almeno 20 ore, "secondo le modalità da stabilire a cura del Consiglio direttivo dell'Albo nazionale" dei Segretari.

IL PROCEDIMENTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Occorre in primo luogo che il Sindaco avvii la procedura per la pubblicizzazione del conferimento dell'incarico di segretario: la stessa deve essere avviata dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Una volta che tale procedura "sia andata deserta, dovrà richiedere, alla sezione regionale dell'Albo regionale di appartenenza, l'autorizzazione a che le funzioni del segretario vengano attribuite, per un periodo non superiore a 12 mesi complessivi, all'ufficio del vice segretario, istituito in conformità all'articolo 97, comma 5, del TUEL". Occorre quindi che si sia registrata l'assenza di domande, non che il Sindaco non abbia scelto tra una di quelle presentate. La circolare ci dice testualmente che "il soggetto da proporre è individuato nel titolare dell'ufficio del vice segretario, se già nominato; in caso contrario, potrà essere scelto, previo consenso dell'interessato, nell'ambito del personale di ruolo dell'ente locale conferente ovvero tra i dipendenti a tempo indeterminato di altri enti locali; in tale seconda ipotesi è, comunque, necessario l'assenso dell'amministrazione titolare del relativo rapporto di lavoro". Peraltro, occorre inoltre accertare che non vi siano segretari in disponibilità e/o non sia possibile attivare il cd scavalco. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è quello generale fissato per la conclusione dei procedimenti amministrativi, quindi 30 giorni, che possono essere ridotti a 10 nei casi di motivata richiesta dell'ente di provvedere in via d'urgenza. Non viene chiarita la tipologia di rapporto che si stabilisce con il dipendente di altro ente nominato come vicesegretario e neppure il trattamento economico, con particolare riferimento a quello accessorio. Né vengono dettate specifiche regole da applicare per le procedure di scelta di questo soggetto.

Nel caso di segreteria convenzionata, la richiesta è avanzata dal Sindaco del comune capofila; la circolare è attenta nel chiarire che è possibile "avvalersi individualmente del vice segretario secondo le modalità della presente circolare, purché la sede di segreteria convenzionata risulti vacante".

Le amministrazioni devono avere cura di dare corso al seguente comportamento: "entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione l'ente è tenuto ad una nuova pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare.. deve ritenersi inefficace l'autorizzazione ove, dopo la nuova pubblicizzazione, siano pervenute, all'ente locale, manifestazioni d'interesse di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina".

Occorre inoltre ricordare, come esplicita la disposizione, che da parte della Prefettura si "possono conferire - con priorità per i segretari in disponibilità di rispettiva competenza

- incarichi di reggenza delle sedi vacanti anche dopo l'autorizzazione" alla individuazione di un vicesegretario. Questi incarichi "sono attribuiti, di regola, per il medesimo periodo indicato dall' ente locale nella richiesta di autorizzazione ovvero per il residuo periodo ove intervengano dopo il conseguimento dell'autorizzazione. A tali fini, è possibile prescindere dalla fascia professionale di iscrizione del segretario, purché in possesso dei requisiti per la titolarità della sede. In caso contrario, l'incarico è conferito per un periodo non superiore a 6 mesi, prorogabile fino a 12" in omaggio ai principi dettati per il conferimento delle cd mansioni superiori.

Sempre da parte delle Prefetture si "possono conferire ai segretari titolari incarichi di reggenza a scavalco delle sedi vacanti, anche dopo l'autorizzazione, con conseguente interruzione dell'incarico al vice segretario.. gli incarichi di scavalco, possano anche superare il numero massimo (3) previsto dalla circolare n.23581 del 8/7/2013, e comunque non eccedere il numero di 5 enti, ivi compreso quello di titolarità; gli incarichi de quibus devono essere assegnati, di regola, per il medesimo periodo per il quale l' ente locale ha richiesto l' attivazione dell' ufficio del vicesegretario ovvero per il residuo periodo ove intervengano dopo il conseguimento dell'autorizzazione". Occorre per questi segretari essere iscritti nella fascia professionale richiesta o, in caso contrario, tali incarichi possono essere assegnati per 6 mesi prorogabili per altri 6. Per la remunerazione degli incarichi a scavalco, che possono essere anche assegnati su richiesta del comune in assenza dell'avvio del prima ricordato iter procedimentale", occorre fare riferimento ai "criteri previsti dall' accordo di contrattazione decentrata del 13 gennaio 2009, correlandola all'intero periodo di incarico e le relative somme sono erogate al segretario dall' ente che fruisce delle relative prestazioni, ovvero dal comune capofila nel caso in cui sia stipulata una convenzione per l'ufficio di segreteria".